



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

II Settore - Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 17/04/2024

REGISTRO GENERALE N. 192 DEL 17/04/2024

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 1 E 3 DELLA LEGGE N.104/92, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 105/2022, ALLE DIPENDENTI DI CUI ALL'ISTANZA PROT.2639 DEL 04.04.2024.

Il giorno **17/04/2024** nella Casa Comunale, il sottoscritto nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del **II Settore - Affari Generali** giusta determinazione del Sindaco n.01 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 1 E 3 DELLA LEGGE N.104/92, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 105/2022, ALLE DIPENDENTI DI CUI ALL'ISTANZA PROT.2639 DEL 04.04.2024.

Premesso che

- con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 2639 del 04.04.2024, la dipendente generalizzata nell'istanza della quale vengono omissi i dati dei soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n.679/2016 e dalle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emesse dal Garante per la protezione dei dati personali, chiede di fruire dei benefici previsti dall'art. 3, comma 1 e 3 della Legge 104/92, con le seguenti modalità: tre giorni mensili di permesso retribuito da fruire alternativamente con la sorella, dipendente di questo Ente, già autorizzata con determinazione del Responsabile del I Settore n. 252 Registro Generale del 19.06.2017.

Visti:

- l'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 che dispone:" 3. *A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti*";

- l'art. 24, comma 2, lett. b), della legge n. 183 del 4 novembre 2010, che interviene sull'articolo 20, comma 1, della Legge n. 53 del 2000, eliminando le parole "non convivente", inoltre con la riformulazione dell'art. 33, comma 3, della L.104 del 1992 non è più presente il requisito della convivenza, che era necessario per la fruizione dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'art.20 della legge n.53 del 2000;

- la circolare Dipartimento Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010;

- l'art. 33 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali 2016-2018 che dispone: "*I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso...*";

- il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 30 agosto 2022, avente ad oggetto: "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio*", pubblicato in Gazz. Uff. il 29 luglio 2022 n. 176, che ha modificato, tra l'altro, anche il comma 3 dell'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", che, a seguito della modifica, prevede che: "*Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro*". A partire dall'entrata in vigore della legge quindi sarà possibile, per i soggetti di seguito indicati: "*... coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi*

siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti ed affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità” fruire, nello stesso mese, nel limite complessivo dei tre giorni e in via alternativa, dei giorni di permesso legge 104 per lo stesso disabile;

Dato atto che

- l’art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018, non è disapplicato dal CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, e pertanto continua ad applicarsi al caso di specie;
- che il Responsabile del procedimento precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visti:

- il verbale della commissione medica per l’accertamento dell’handicap del 24.05.2017, rilasciato dal Centro Medico Legale INPS di Messina, già depositato dell’ufficio, e dalla quale risulta la situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/92 della madre;
- la comunicazione della sorella della richiedente nella quale la stessa dichiara di accettare la fruizione alternativamente dei suddetti permessi.
- la dichiarazione resa dalla predetta dipendente che, sotto la propria responsabilità, dichiarano:
 - di assistere alternativamente alla sorella, il proprio familiare con disabilità grave e che lo stesso non è ricoverato presso istituti specializzati;
 - di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto autocertificato.

Dato atto che il beneficio può essere fruito in numero di tre giornate mensili così come previsto dall’art. 33 comma 3, della L. n. 104/92 complessivamente in alternanza con la sorella;

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta della dipendente, concedendo alla stessa la possibilità di fruizione alternativamente di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza alla propria madre a decorrere dall’adozione del presente provvedimento, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Dato atto che i permessi di cui all’art. 3, comma 3 della citata legge, non riducono le ferie;

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 105/2022;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di accogliere** l’istanza prot. 2639 presentata agli atti dell’Ente in data 04.04.2024 dalla dipendente a tempo indeterminato generalizzata nell’istanza della quale vengono omessi i dati dei soggetti beneficiari ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.679/2016 e dalle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emesse dal Garante per la protezione dei dati personali, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere alternativamente con la sorella anch’essa dipendente di questo Ente a tempo indeterminato, la propria madre portatrice di handicap grave;
- 3) **di riconoscere** alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 per l’assistenza al proprio familiare, con decorrenza dall’adozione del presente atto;
- 4) **di precisare** che la su menzionata dipendente, in caso di accertamento dell’insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell’art. 33 L. n. 104/92;
- 5) **di dare atto** che alla dipendente spetterà l’intera retribuzione, non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell’anzianità di servizio;

6) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni, tramite il sistema PERLA PA;

7) di stabilire che, salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessata dovrà comunicare al Responsabile competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa;

8) di dare atto che:

-il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente;

-il Responsabile del procedimento è il Responsabile ad interim del II Settore, Dott.ssa Maria Alfonsa Franchina;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Determine Dirigenziali";

- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Regione nei termini legislativamente previsti;

11) di notificare copia del presente provvedimento alle dipendenti interessate;

12) di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo on-line.

Il Responsabile ad Interim

Il Settore - Affari Generali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il _____
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

San Salvatore di Fitalia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE